

Trento, 3 gennaio 2005
Prot. n. 1/ASS/D329

Ai Sindaci
della Provincia di Trento
Loro Sedi

Al Commissariato del Governo
per la Provincia di Trento
Corso Tre Novembre, 11
38100 Trento

Alla Questura
38100 Trento

Al Commissariato P.S.
38068 Rovereto

Al Commissariato P.S.
38066 Riva del Garda

Al Comando provinciale Carabinieri
38100 Trento

Ai N.A.S. Carabinieri
38100 Trento

All'Unione Commercio, Turismo e
attività di servizio
Via Solteri, 78
38100 Trento

Alla Confesercenti del Trentino
Via E. Maccani, 207
38100 Trento

All'Associazione Albergatori
della Provincia di Trento
Via A. Degasperi, 77
38100 Trento

Alla Federazione Trentina
delle Cooperative
Via Segantini, 10
38100 Trento

Alla Federazione Commercio
Associato Moderno
Corso Venezia, 47
20121 Milano

Alla FAID
c/o La Rinascente
via Mancini, 114
38100 Trento

Al Consorzio dei Comuni Trentini
Via Torre Verde, 21
38100 Trento

All'Azienda provinciale per i servizi
sanitari
Via Degasperi n. 79
38100 Trento

Agli Enti Funzionali
della Provincia di Trento
Loro Sedi

Al Dipartimento Istruzione
Sede

Al Servizio Organizzazione ed
informatica
Sede

Al Servizio Comunicazioni e trasporti
Sede

Al Servizio Organizzazione e qualità
dei servizi sanitari
Sede

Ai Dipartimenti, Servizi e Progetti
speciali
Provincia autonoma di Trento
Loro Sedi

Al Consiglio
della Provincia autonoma di Trento
Sede

Oggetto: Nuova normativa in materia di divieto di fumo in provincia di Trento.

Si comunica che a partire dal 10 gennaio 2005 dovrà essere applicata, in provincia di Trento, la nuova disciplina in materia di *“Tutela della salute dei non fumatori nei luoghi chiusi aperti al pubblico”*, contenuta nell'articolo 18 della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13, pubblicata nel supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 52 del 28 dicembre 2004.

Il fumo di tabacco è la più importante causa di morte prematura e prevenibile e rappresenta uno dei più gravi problemi di sanità pubblica oggi esistenti. La nuova norma, proseguendo quanto fatto con le precedenti leggi provinciali sul divieto di fumo nei pubblici esercizi, intende pertanto fornire un utile strumento alla soluzione di questa problematica in ambito locale.

La presente circolare è rivolta a fornire utili chiarimenti sulla nuova normativa, al fine di favorire la piena e corretta applicazione delle norme. Ciascuno dei destinatari cui essa è, anche cumulativamente, indirizzata vorrà provvedere a darne conoscenza ai soggetti e alle categorie rappresentate e alle altre entità sui quali eserciti comunque un potere di coordinamento, di indirizzo o di stimolo.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA

1. La disposizione in esame stabilisce il divieto di fumare:

(art. 18, comma 1)

- a) negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, disciplinati dalla legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale);
- b) negli esercizi commerciali, disciplinati dalla legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento);
- c) negli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri, disciplinati dalla legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica), nonché nei rifugi disciplinati dalla legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate), e nei locali destinati all'esercizio di attività agrituristica ai sensi della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina dell'agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori);
- d) nei mezzi di trasporto pubblico di competenza della Provincia e nelle relative sale di attesa e di biglietteria delle stazioni e delle fermate;
- e) negli esercizi di intrattenimento e di svago disciplinati dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

f) nei locali chiusi comunque aperti a utenti o al pubblico, utilizzati nell'ambito di attività e materie di competenza provinciale;

nonché (art. 18, comma 2):

in tutti i luoghi aperti di pertinenza degli asili nido, delle scuole per l'infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e di ogni altra struttura specificamente adibita ad ospitare soggetti di età inferiore ad anni diciotto.

2. Limitazione alle attività e materie di competenza provinciale.

Al fine di non incidere sulle competenze dello Stato o della Regione, la norma provinciale limita la propria applicazione (art. 18, comma 1, lettera f e comma 6), alle "attività e materie di competenza provinciale", *con esclusione quindi delle attività o materie di competenza degli stessi enti, quali le attività svolte presso uffici dello Stato o della Regione Trentino-Alto Adige, nonché in enti e aziende rientranti nella loro competenza o da essi stessi dipendenti e i rispettivi concessionari di pubblici servizi, come enti statali (Inail, Inps, ecc.), tribunali, caserme, università, Camera di commercio, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, banche e istituti di credito, ecc., ove invece trova applicazione la corrispondente normativa nazionale e i relativi provvedimenti attuativi adottati da ciascun ente.*

Il predetto limite non comporta pertanto riflessi sul piano del divieto, in quanto le attività sopra indicate rimangono soggette in linea generale all'applicazione delle norme statali sul divieto di fumo e dei relativi provvedimenti attuativi.

3. Norme applicabili alle "pubbliche amministrazioni" di competenza provinciale – Collaborazione della Provincia con i Comuni e gli Enti locali.

La norma provinciale (art. 18, comma 9, che richiama l'art. 51, comma 10, l. 16 gennaio 2003, n. 3) fa salve - per quanto non previsto - "le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni".

Come per la corrispondente normativa statale, rimane pertanto soggetto alle norme precedentemente in vigore il divieto di fumo nelle "pubbliche amministrazioni", secondo quanto indicato nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995 e nella circolare Ministro Sanità 28 marzo 2001, n. 4 e, in particolare, al conseguente obbligo di individuare in ciascuna di esse i funzionari incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto, di procedere alla contestazione delle infrazioni e di verbalizzarle.

La norma provinciale introduce peraltro alcune previsioni di carattere generale applicabili anche in tali casi. Tali previsioni si aggiungono pertanto, delimitandole ulteriormente, alle previgenti "disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni".

In tali casi risultano perciò applicabili *anche* le norme contenute nell'articolo 18, comma 6 della legge provinciale, relative all'autorità competente a irrogare le sanzioni (dirigente del servizio provinciale competente in materia di commercio) e ai soggetti competenti a esercitare la vigilanza sull'applicazione del divieto (dipendenti del servizio Commercio della Provincia, dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e corpi di vigilanza urbana dei comuni).

Dal 10 gennaio 2005, quindi, per le pubbliche amministrazioni rientranti nella competenza provinciale (strutture organizzative dell'amministrazione provinciale nonché tutti gli enti e le aziende pubbliche dipendenti dalla Provincia e i concessionari di pubblici servizi da parte della stessa) l'autorità competente a irrogare le sanzioni sarà il dirigente del servizio provinciale competente in materia di commercio. *Fermo l'esercizio della vigilanza in base alle preesistenti "disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni"* di cui alla richiamata direttiva statale, la vigilanza potrà essere svolta, se necessario, anche dagli altri soggetti, indicati nel comma 6 dell'articolo, competenti in generale a effettuarla.

Si ricorda, per il necessario coordinamento in sede applicativa delle disposizioni concernenti le "pubbliche amministrazioni" con le previsioni di carattere generale dell'art. 18, lett. f), e dell'intero articolo di legge, che in applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri dd. 14 dicembre 1995 costituiscono in generale "pubbliche amministrazioni di competenza provinciale", oltre alla Provincia e alle relative agenzie, gli enti dipendenti di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2374 del 21 settembre 2001 e, limitatamente a tale attività, l'istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria provinciale.

In tale quadro non sono compresi nel concetto di "pubbliche amministrazioni di competenza provinciale" e sono invece soggetti alle previsioni di carattere generale dell'art. 18, lett. f), e dell'intero articolo di legge, tutti quei soggetti pure chiamati in qualche modo a cooperare con l'attività della Provincia, come le società per azioni a partecipazione provinciale e i soggetti privati incaricati di svolgere compiti istruttori all'interno di procedure di spettanza provinciale, quali, a mero titolo esemplificativo: Informatica Trentina s.p.a., Tecnofin, Terfidi, Cooperfidi, Trentino s.p.a. e le APT privatizzate. I soggetti elencati da ultimo, infatti, o rivestono "natura privata", o non risultano in senso stretto concessionari di pubblici servizi. Per quanto riguarda "Trentino Trasporti", si rinvia al successivo punto 4.

Coerentemente con quanto già illustrato al punto 2 in ordine alla limitazione di applicabilità della norma, l'art. 18, comma 7, eccettua dall'applicazione della norma appena richiamata sull'autorità competente a irrogare le sanzioni e sulla vigilanza (art. 18, comma 6), i "comuni e gli altri enti locali", cioè i comuni, i comprensori e i relativi consorzi, nonché tutti gli enti e le aziende pubbliche da questi dipendenti e i rispettivi concessionari di servizi pubblici. In tutti i locali utilizzati dagli stessi nell'ambito delle proprie finalità istituzionali (ad es. uffici, musei, teatri, sale di lettura, biblioteche, ecc.) continuerà pertanto ad applicarsi il regime precedentemente in vigore, a meno che gli enti in questione non decidano di convenzionarsi con la Provincia allo scopo di usufruire, per la vigilanza e l'irrogazione delle sanzioni, delle possibilità offerte dalla nuova normativa. La predetta convenzione sarà attivata dalla Provincia compatibilmente con le risorse organizzative a propria disposizione.

4. Novità in materia di trasporti di competenza provinciale.

A completamento di quanto appena esposto al punto 3, si evidenzia a parte, per la rilevante novità che tale aspetto rappresenta, come "i mezzi di trasporto pubblico di competenza della Provincia e le relative sale di attesa e di biglietteria delle stazioni e delle fermate" non costituiscano più, agli effetti dell'applicazione del divieto di fumo, "pubbliche amministrazioni" e come il divieto nei predetti luoghi è soggetto, a differenza che per il passato, al regime della nuova legge e quindi in particolare alle nuove e più pesanti sanzioni ora applicabili in provincia per la violazione del divieto

di fumare. Di conseguenza anche “Trentino Trasporti”, rimane “pubblica amministrazione” - in quanto concessionaria di pubblici servizi - solo per la parte non immediatamente coinvolta dallo svolgimento dei servizi di trasporto (uffici amministrativi, ecc.).

5. Applicazione del divieto di fumo nei soli locali chiusi aperti al pubblico o a utenti.

In considerazione dell'impostazione della norma provinciale e dei riferimenti ai “locali chiusi” in essa contenuti (art. 18, lett. f e rubrica articolo) appare opportuno precisare che il divieto di fumare si applica solo nei “locali chiusi aperti al pubblico o a utenti” nel senso di locali in cui una generalità di amministrati e di utenti accede senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti.

Il divieto non si applica, viceversa, negli spazi all'aperto, come: giardini, cortili, piazzali e simili.

Possono essere considerati “spazi all'aperto” quelli privi di copertura e di barriere laterali tali da pregiudicare la circolazione dell'aria.

Si ritiene invece che non costituisca a tal fine una “barriera tale da pregiudicare la circolazione dell'aria” la semplice presenza di una siepe o di una fila di vasi di piante e che viceversa possa costituire ai medesimi fini una “barriera” la presenza (oltre che, ovviamente, della copertura) di pareti, anche in plastica, su due o più lati.

I casi relativi a specifiche fattispecie problematiche dovranno essere esaminati con particolare attenzione e secondo buon senso.

Si è già illustrato al punto 3, il coordinamento delle disposizioni concernenti le “pubbliche amministrazioni” con le previsioni di carattere generale dell'art. 18, lett. f). Si aggiunge ulteriormente che in tale previsione di carattere generale possono potenzialmente rientrare, ove si tratti di locali chiusi “aperti al pubblico o a utenti” nel senso descritto, tutte le ipotesi non rientranti in eccezioni all'applicazione della normativa provinciale precedentemente esaminate (rientrano ad es. nella previsione della norma provinciale le case di cura “private”, a differenza che le case di cura rette da “istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”, di competenza della Regione, nonché le scuole private e gli studi professionali).

6. Divieto di fumo nei luoghi aperti di pertinenza di scuole, ecc.

Facendo eccezione a quanto esposto al precedente punto 5 e andando al di là dell'analogo divieto previsto a livello statale - la norma provinciale (art. 18 comma 2) estende il divieto di fumare anche ai “luoghi aperti di pertinenza degli asili nido, delle scuole per l'infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e di ogni altra struttura specificamente adibita a ospitare soggetti di età inferiore ad anni diciotto” (giardini, cortili, piazzali e simili di scuole, convitti, oratori, ecc.).

Per l'applicazione di tale ulteriore divieto negli spazi di pertinenza di pubbliche amministrazioni (in primo luogo: scuole pubbliche), si fa riferimento alle indicazioni già date al punto 3.

Si osserva inoltre quanto segue, in ordine ad altri aspetti di rilievo della nuova normativa.

CENTRI COMMERCIALI

Per quanto riguarda la particolare categoria di esercizi commerciali, costituita dai *centri commerciali*, si segnala che qualora questi siano autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della L.P. 22 dicembre 1983, n. 46 o dell'art. 8, comma 3, della L.P. 8 maggio 2000, n. 4, e dell'articolo 14 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.G.P. 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg.), il responsabile dell'applicazione del divieto di fumare - con riferimento agli spazi comuni - il titolare dell'autorizzazione relativa all'intero centro commerciale. Resta invece responsabile il titolare dell'autorizzazione di ciascun esercizio con riferimento ai singoli esercizi compresi nel centro. Nelle strutture edilizie non configurabili come centri commerciali ai sensi delle norme citate, ma dove sono comunque presenti spazi costituenti parti condominiali di strutture commerciali, sono tenuti alla pubblicizzazione del divieto e a invitare al rispetto della normativa i soggetti responsabili dei medesimi spazi. Si ricorda anche come sia disciplinato dall'articolo 5 della legge 24 novembre 1981 n. 689, il concorso di più persone nell'infrazione.

LOCALI PER FUMATORI

La norma provinciale (art. 18, commi 3 e 9) fa salva la possibilità di predisporre per i fumatori parti circoscritte e limitate dell'esercizio o del locale, di superficie comunque non superiore al 50 % rispetto a quella complessiva, adeguatamente attrezzate e compartimentate, nel rispetto delle disposizioni tecniche stabilite dal d.P.C.M. 23 dicembre 2003.

I titolari e i conduttori non hanno l'obbligo di riservare appositi locali ai fumatori; qualora tuttavia intendano riservare locali ai fumatori, devono rispettare le prescrizioni sotto elencate.

Negli esercizi nei quali sono presenti più tipologie di attività soggette al divieto di fumare, la possibilità in questione deve essere esercitata in modo tale da consentire il rispetto del limite di superficie stabilito con riferimento a ogni singola tipologia di attività.

I locali per fumatori devono:

- essere delimitati da pareti a tutta altezza su quattro lati;
- essere dotati di ingresso con porta a chiusura automatica, abitualmente in posizione di chiusura;
- essere contrassegnati da adeguata segnaletica;
- non rappresentare un locale obbligato di passaggio per i non fumatori.
- essere dotati di idonei mezzi meccanici di ventilazione forzata, che garantiscano una portata d'aria di ricambio supplementare esterna o immessa per trasferimento da altri ambienti limitrofi preclusi ai fumatori. L'aria di ricambio supplementare deve essere adeguatamente filtrata. La portata d'aria supplementare minima da assicurare è pari a 30 litri/secondo per ogni persona che può essere ospitata nei locali in conformità alla normativa vigente, sulla base di un indice di affollamento pari a 0,7 persone/mq. All'ingresso dei locali è indicato il numero massimo di persone ammissibili, in base alla portata dell'impianto;

- essere mantenuti in depressione non inferiore a 5 Pascal rispetto alle zone circostanti. L'aria proveniente dai locali per fumatori non è riciclabile, ma deve essere espulsa all'esterno attraverso idonei impianti e funzionali aperture, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in tema di emissioni in atmosfera esterna, nonché dai regolamenti comunali di igiene ed edilizi. Gli impianti per la ventilazione e il ricambio dell'aria devono essere realizzati in conformità alle disposizioni tecniche in materia di sicurezza e di risparmio energetico, con obbligo, da parte dei soggetti esecutori abilitati, di rilasciare idonea dichiarazione di corretta messa in opera e di conformità.

PUBBLICIZZAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO E DEI LOCALI RISERVATI AI FUMATORI

Secondo la norma provinciale (art. 18, comma 4 e 9) i titolari degli esercizi e i conduttori dei locali devono pubblicizzare il divieto di fumare e invitare al rispetto del divieto stesso, collocando, in particolare, nei locali per non fumatori appositi cartelli adeguatamente visibili con la scritta 'VIETATO FUMARE', integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e cui compete accertare le infrazioni.

Nelle strutture con più locali, oltre al cartello di cui sopra da situare nei luoghi di accesso o comunque di particolare evidenza, sono adottabili cartelli con la sola scritta 'VIETATO FUMARE'.

Un modello di cartello è allegato alla presente circolare. Il modello di cartello è inoltre pubblicato e potrà essere scaricato dal sito web del Servizio Commercio - Ufficio Polizia Amministrativa della Provincia autonoma di Trento ([www.provincia.tn.it/polizia/divieto di fumo](http://www.provincia.tn.it/polizia/divieto%20di%20fumo)).

I locali riservati ai fumatori devono invece essere contrassegnati con appositi cartelli con l'indicazione luminosa 'AREA PER FUMATORI'. Tali cartelli devono essere integrati da altri cartelli luminosi recanti la dizione 'VIETATO FUMARE PER GUASTO ALL'IMPIANTO DI VENTILAZIONE' che deve accendersi automaticamente in caso di mancato o inadeguato funzionamento degli impianti di ventilazione supplementare, determinando la contestuale esclusione della scritta indicativa dell'area riservata.

SANZIONI

In conseguenza del richiamo operato dall'articolo 18, comma 5, della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13, le sanzioni sono quelle indicate nell'art. 7 legge n. 584/1975, sostituito dal comma 20 dell'art. 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successivamente aumentate del 10 % a seguito di quanto previsto dalla legge finanziaria dello Stato per il 2005 (art. 1, comma 189, legge 30 dicembre 2004, n. 311 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)').

I titolari e i conduttori che non pubblicizzano con le modalità sopra illustrate il divieto di fumare sono soggetti alla sanzione pecuniaria del pagamento di una somma

da 220,00 a 2.200,00 euro. Tale somma viene aumentata della metà nel caso in cui, nei locali riservati ai fumatori, gli impianti di condizionamento non siano funzionanti, condotti in maniera idonea, e perfettamente efficienti.

I titolari e i conduttori che non invitano al rispetto del divieto di fumare sono soggetti alle medesime sanzioni. Si evidenzia che tale onere non si sostanzia nell'esercizio di un potere strettamente coercitivo e repressivo, ma comporta comunque per detti soggetti un dovere di attivarsi, inizialmente con espressioni di cortesia nei riguardi di eventuali trasgressori e, in caso di palese rifiuto, con un ulteriore richiamo al rispetto della normativa e con l'avvertenza della necessità di segnalare il fatto alle autorità competenti all'accertamento delle infrazioni. Qualora il cliente o l'utente perseverasse nella sua condotta nonostante i citati richiami, dovrà essere segnalato alle autorità di cui sopra (a tal fine, è sufficiente una telefonata agli uffici di controllo operativi sul territorio; tale contatto potrà essere facilmente dimostrato anche con gli appositi tabulati).

Ferme restando le citate sanzioni pecuniarie, la normativa prevede altresì la possibilità di disporre la sospensione o la revoca in ordine all'attività esercitata. Si evidenzia, peraltro, che tali provvedimenti di carattere discrezionale potranno essere adottati solo nel caso di evidenti, palesi, deliberate e reiterate gravi condotte in violazione della normativa.

I clienti e gli utenti che violano il divieto di fumare sono soggetti alla sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da 27,50 a 275,00 euro. Tale somma è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.

Come per tutte le sanzioni, l'articolo 16 della legge 689/81 prevede la possibilità di pagare con effetto liberatorio una somma corrispondente al doppio del minimo (oltre alle eventuali spese del procedimento)–entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Fermo restando quanto già detto con riferimento alle "pubbliche amministrazioni", nonché le competenze di carattere generale delle Forze dell'ordine, la vigilanza spetta ai sensi dell'articolo 18, comma 6, ai dipendenti del Servizio Commercio della Provincia autonoma di Trento a ciò espressamente autorizzati, ai dipendenti dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari appositamente incaricati e ai corpi di polizia urbana dei Comuni.

Per le infrazioni al divieto di fumare, la competenza all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, spetta, negli indicati limiti di applicazione della norma provinciale, al dirigente del servizio provinciale competente in materia di commercio. Al dirigente del servizio competente in materia di commercio spetta altresì l'applicazione delle sanzioni non pecuniarie previste dalla legge 11 novembre 1975, n. 584.

Le somme riscosse con riferimento ai verbali di accertamento sono introitate nel bilancio della Provincia. I relativi pagamenti vanno effettuati mediante versamento sul c.c. postale n. 295386, intestato al "Tesoriere capofila della Provincia Autonoma di Trento, Unicredit Banca s.p.a." sede di Trento oppure tramite il c.c. 000003774828 (cod. ABI 02008–CAB 01820) intestato al Tesoriere medesimo.

Si allega un modello di cartello di divieto di fumare e la normativa cui la circolare fa riferimento.

La presente circolare e i relativi allegati sono pubblicati sul sito web del Servizio Commercio - Ufficio Polizia Amministrativa della Provincia autonoma di Trento ([www.provincia.tn.it/polizia/divieto di fumo](http://www.provincia.tn.it/polizia/divieto%20di%20fumo)). Come già detto, da tale sito è anche possibile scaricare e stampare un modello di cartello di divieto di fumare.

Nel confermare la massima disponibilità del Servizio Commercio - Ufficio Polizia Amministrativa (Trento, via Petrarca 34/1 - telefono 0461.494850/51) per ogni eventuale ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.

F.to
L'Assessore
alle Politiche per la salute
- Remo Andreolli -

allegati: c.s.